

(N. 21-A)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1948

---

Comunicata alla Presidenza il 13 agosto 1948

---

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

---

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 13 luglio scorso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha presentato all'approvazione del Senato il disegno di legge n. 21, concernente *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati*, chiedendo per la sua discussione ed ottenendo dall'Assemblea — a norma dell'articolo 53 del Regolamento — l'applicazione della procedura d'urgenza, pienamente giustificata dalla necessità di procedere senza indugi alla graduale realizzazione dei proposti provvedimenti.

La decima Commissione permanente del Senato, in sede referente, ha preso in attento esame il disegno di legge e, attraverso il suo approfondito dibattito, è pervenuta alla formulazione di una serie di emendamenti, taluni dei quali importano rilevanti modifiche al testo ministeriale.

La Commissione è stata unanime nel ritenere che il disegno di legge trae ispirazione da una profonda e urgente esigenza di ordine morale, politico e sociale, quale è quella di una adeguata e vigile assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, da attuarsi, in piena coerenza ideale ai principi sanciti negli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica, non soltanto attraverso le forme previdenziali già note, ma anche mediante una efficace azione diretta alla formazione e alla elevazione professionale dei lavoratori.

Circa la rispondenza delle proposte provvidenze alle finalità del progetto di legge, la Commissione non ha potuto esprimere un giudizio concorde, essendosi formulate al riguardo, da parte di alcuni suoi membri, più o meno motivate riserve.

La maggioranza della Commissione, tuttavia, ha riconosciuto che il disegno di legge rappresenta, pur senza pretese miracoliche, un apprezzabile contributo alla risoluzione di uno fra i più gravi problemi che assillano la vita economica e sociale del nostro Paese in

questo delicato e faticoso periodo della sua rinascita. Problema di capitale importanza ed urgenza e tale da rappresentare una incombente minaccia alla pace sociale, non meno che alla economia della Nazione.

Riconosce la maggioranza della Commissione che il problema della disoccupazione eccezionale di crisi, interessante una massa di oltre due milioni di lavoratori, non può essere risolto appieno nè colla disciplina del collocamento della mano d'opera, nè colla erogazione dei sussidi di disoccupazione, nè con la istituzione dei corsi di addestramento professionale; ma che esso si può concretamente risolvere soltanto col dare lavoro effettivo e continuo ai disoccupati in un piano di politica economica generale e col concorso favorevole di varie condizioni oggettive.

Il disegno di legge in esame, comunque, costituisce un passo ardito e innovatore nella lotta contro la disoccupazione, che dovrà essere proseguita con tutti i mezzi possibili in uno sforzo concorde di tutta la Nazione.

La maggioranza della Commissione ha inoltre ritenuto che le provvidenze del presente disegno di legge sono destinate a costituire un notevole contributo di esperienze per l'auspicata attuazione di quella radicale riforma della previdenza, che dovrà tradurre nella realtà della nostra vita sociale i principi fissati dal testo costituzionale e primariamente quello relativo al diritto del cittadino involontariamente disoccupato di avere assicurati i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita.

È doveroso rilevare che, malgrado si siano manifestate nel seno della Commissione divergenze profonde e talora pregiudiziali, maggioranza e minoranza hanno svolto una proficua e volenterosa collaborazione, raggiungendo il desiderato accordo su vari punti del disegno di legge e su non pochi degli emendamenti ora proposti alla vostra approvazione.

La Commissione, inoltre, si compiace di avere potuto frequentemente e utilmente av-

valersi della illuminata collaborazione del Ministro proponente, nel quale ha trovato un senso di deferente comprensione per i rilievi da essa formulati e per i criteri che hanno suggerito le più rilevanti modifiche al disegno di legge.

\* \* \*

Riguardato nel suo complesso, il progetto di legge ora sottoposto all'approvazione del Senato è apparso alla maggioranza della Commissione come il fecondo risultato di uno sforzo inteso a dare alla Nazione un testo unico legislativo, che coordini e integri le molteplici e frammentarie disposizioni concernenti l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori disoccupati, come primo passo per la riforma della previdenza sociale, da attuarsi secondo le conclusioni alle quali è pervenuta l'apposita Commissione costituita con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 22 aprile 1947, n. 377.

Partendo dal presupposto della insufficienza delle disposizioni esistenti, in rapporto alla situazione economica e sociale del Paese, il Ministro proponente, coordinando nel nuovo testo tutta la materia, vi ha introdotto opportune integrazioni e sostanziali innovazioni, allo scopo di rendere meno difficile al cittadino di procurarsi il lavoro e di garantirgli in ogni caso una congrua assistenza ed una migliore preparazione a nuova attività.

Il disegno di legge, pertanto, dopo avere fissato nel suo primo Titolo, di carattere introduttivo, le norme per la istituzione di una Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati, tratta nel secondo Titolo della *disciplina del collocamento*, cioè dello svolgimento della funzione e degli organi ad essa preposti.

Per i disoccupati che, attraverso l'organizzazione del collocamento disciplinata dal precedente Titolo, non abbiano trovato occupazione, provvedono le disposizioni dei Titoli terzo e quarto. Nel Titolo terzo sono raccolte le disposizioni che riguardano *l'assistenza economica*, che comprende l'assicurazione obbligatoria, i sussidi integrativi della prestazione base e i sussidi straordinari agli assicurati che non hanno requisiti contributivi sufficienti

per fruire delle prestazioni dell'assicurazione e relativa integrazione.

Le norme del Titolo quarto, riguardante *l'addestramento professionale*, disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei corsi di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonchè dei cantieri di bonifica e di lavoro; esse rappresentano, da un lato, una integrazione delle disposizioni che regolano il collocamento e, dall'altro, un complemento delle norme relative all'assistenza.

Le brevi disposizioni finali del Titolo quinto completano lo schema della nuova legge, che, costituendo un complesso organico e sistematico, non può essere considerata e attuata se non nel suo insieme, attese la evidente connessione di tutte le materie che ne formano oggetto e la stretta relazione e interdipendenza dei vari Titoli.

\* \* \*

Per quanto riguarda l'istituzione della « Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati », che forma oggetto del *Titolo primo*, la Commissione ha riconosciuto la necessità di costituire al vertice un organismo responsabile, qualificato ma non pletorico, capace di agire con criteri unitari per tutte le materie che formano oggetto del disegno di legge.

Per quanto riguarda la durata di tale organismo, la maggioranza della Commissione non ha potuto condividere il parere espresso da alcuni Commissari, nel senso che fosse espressamente stabilito che esso avrebbe assolto i suoi compiti fino alla istituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, prevista dall'articolo 99 della Costituzione. A favore della sollecita istituzione di questo organo supremo di consulenza delle Camere e del Governo, la Commissione si è espressa con voto unanime. Ma, benchè convinta del sostanziale contributo che esso dovrà recare alla elaborazione di tutta la legislazione economica e sociale, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge, la maggioranza della Commissione non ha ritenuto, in base ad un elementare criterio di tecnica legislativa, di poter deferire fin d'ora al costituendo Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro il compito della consulenza per le materie che formano oggetto della presente legge.

In merito ai compiti della costituenda Commissione centrale, fissati nell'articolo 2, è stato proposto che debbano essere integrati con quello di esprimere pareri per il coordinamento, ai fini dell'attuazione della legge, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, nonchè di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e per la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

Affermata l'importanza dell'organo centrale e determinati i compiti di esso, la Commissione ha concordemente ritenuto che per assicurargli competenza, obiettività ed efficienza, fosse opportuna una modificazione della sua composizione, regolata dall'articolo 3, anzitutto nel senso di riservare una più congrua rappresentanza agli interessi preminenti dei lavoratori.

Preoccupandosi, tuttavia, che la Commissione centrale non dovesse risultare un organismo pletorico, mentre proponeva di portare da sei a otto il numero dei rappresentanti dei lavoratori e da uno a due quello dei rappresentanti degli artigiani, ha suggerito la esclusione del rappresentante dei dirigenti d'azienda, nonchè dei funzionari in rappresentanza dei Ministeri degli affari esteri (Direzione generale dell'emigrazione), dell'interno, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici, in quanto costoro potevano essere invitati ad intervenire, non come membri permanenti, ma ciascuno in ragione della propria competenza, in occasione dell'esame dei problemi che particolarmente interessano l'attività dei relativi Dicasteri.

Così e come è stata proposta, con un emendamento dell'articolo 4, la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di far intervenire a singole riunioni i rappresentanti del Commissariato per l'igiene e la sanità e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario.

Un dissenso si è manifestato tra i membri della Commissione sul criterio di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni pro-

fessionali, essendosi ritenuto dalla maggioranza che alla formula del testo ministeriale fosse da preferire la seguente: «scelti dal Ministro del lavoro tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali»; mentre la minoranza si pronunciò a favore della formula primitiva con l'aggiunta: «più rappresentative».

Tra gli altri emendamenti, di natura non soltanto formale, introdotti nel primo Titolo, meritano particolare menzione: quello relativo al trasferimento alla Commissione centrale della facoltà di costituire nel suo seno dei Comitati, dei quali essa stessa determina la composizione e le funzioni (articolo 4); e quello della iniziativa attribuita alla Commissione centrale e ai Comitati di richiedere la propria convocazione (articolo 5).

\* \* \*

Nell'esame del *Titolo secondo* della legge, relativo alla «disciplina del collocamento», è stato oggetto di viva discussione l'articolo 7, che definisce il collocamento funzione pubblica esercitata per mezzo degli uffici statali previsti dall'articolo 22.

In piena aderenza alla dichiarazione statutaria che proclama la Repubblica «fondata sul lavoro», è precisamente il lavoro, in tutte le sue forme e applicazioni, che riceve rilevanza costituzionale. È ovvio, pertanto, che questa rilevanza del lavoro, come titolo primario di reddito, sia circondata e protetta da una rigorosa tutela della libera ricerca del lavoro, sia nell'interno che all'estero, non meno che da una vigile cura della formazione e della elevazione professionale dei lavoratori.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto che, nell'esercizio delle due predette funzioni, lo Stato non possa rimanere elemento secondario e passivo, ma debba essere elemento determinante. E pertanto, contro la tesi espressa da alcuni Commissari, i quali assumevano che, considerando il servizio del collocamento come funzione pubblica, se ne snaturava il carattere più propriamente sociale, assoggettabile soltanto a un generico controllo dello Stato, la maggioranza della Commissione ha ritenuto che il collocamento in funzione pubblica, esercitata da organi statali con la effettiva partecipazione, al controllo dell'eser-

izio della funzione stessa, dei rappresentanti delle categorie interessate di lavoratori e datori di lavoro, meglio traduca nella vita economica e sociale lo spirito della Costituzione, in quanto rappresenta una più sicura tutela della libertà di ricerca del lavoro e una maggiore garanzia di imparzialità nei confronti di tutti indistintamente i lavoratori; mentre si rivela formula indispensabile e la sola atta ad evitare conflitti di competenza, in un sistema di associazioni professionali libere e quindi eventualmente plurime per ciascuna categoria, quale è previsto nell'articolo 39 della Costituzione.

La maggioranza della Commissione ha decisamente respinto la infondata eccezione, che il servizio pubblico del collocamento possa rappresentare uno strumento di difesa degli interessi dei datori di lavoro contro gli interessi delle classi lavoratrici, fondata sull'erroneo presupposto che questi possano essere efficacemente tutelati soltanto assoggettando la disciplina del collocamento alle associazioni sindacali; ritenendo, anzi, che il servizio del collocamento commesso ad organismi privati non possa corrispondere alle esigenze del servizio stesso, che deve essere necessariamente unico e gratuito.

La tesi della maggioranza si adegua alla risoluzione recentemente adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro di S. Francisco, la quale ha sancito le caratteristiche della pubblicità e della gratuità del servizio del collocamento, impegnando ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro « à entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi », il cui fine essenziale deve essere appunto quello « di realizzare, attraverso un sistema nazionale di uffici posti sotto il controllo di una autorità nazionale, se del caso in collaborazione con altri organismi pubblici e privati interessati, la migliore organizzazione possibile del mercato dell'impiego, come parte integrante del programma nazionale tendente ad assumere ed a mantenere la massima occupazione, così come a sviluppare e ad utilizzare le risorse produttive » (cfr. Convenzione riguardante l'organizzazione del servizio del collocamento - S. Francisco, 17 giugno 1948).

La maggioranza della Commissione ha infine ritenuto che, allo stato attuale, più che di un

problema di scelta fra sistema pubblico o privatistico, si tratti di un problema di adeguamento alla realtà. Anzitutto perchè l'attuale ordinamento del servizio del collocamento, quale venne disciplinato da ultimo col decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è già costituito da organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quali sono appunto l'Ispettorato del lavoro e gli Uffici del lavoro e della massima occupazione con le loro articolazioni capillari. Sicchè non si tratta di creare un nuovo sistema di uffici statali, ma di perfezionare quello esistente, inquadrandolo nel nuovo orientamento dettato dalla Costituzione. E inoltre perchè la gratuità del servizio comporta la necessità di accollarne all'organo statale il costo, che rappresenta un onere assai rilevante; onere che ovviamente non può essere assunto da organismi privati, senza che questi non siano poi costretti a riversarne il carico sugli stessi lavoratori.

Fissato il principio della pubblicità del servizio di collocamento, la Commissione non ha dovuto suggerire che poche modificazioni alle norme relative alla disciplina del collocamento stesso.

Unanime il giudizio della Commissione sul carattere di obbligatorietà, che deve avere il ricorso al servizio del collocamento per l'assunzione della mano d'opera, con la conseguente abolizione di ogni forma di mediato anche gratuito. La Commissione ha pure unanimemente consentito nella determinazione delle eccezioni consentite alla regola di cui sopra, specialmente per quanto riguarda le piccole industrie e le aziende artigiane e talune speciali categorie di lavoratori.

Con un emendamento dell'articolo 11 la Commissione ha voluto meglio qualificare i parenti e gli affini del datore di lavoro, per i quali non vige l'obbligo dell'assunzione attraverso gli Uffici del lavoro, nel senso di comprendere alcune categorie di strettissimi parenti ed affini anche se non conviventi e a carico. Particolare attenzione ha rivolto la Commissione alla formulazione dell'articolo 14, relativo alle preferenze nell'avviamento al lavoro. La Commissione ha concordemente ritenuto di temperare il principio della preferenza da accordare ai lavoratori che risiedono

nella località nella quale si svolgono i lavori, a favore dei disoccupati di località viciniori, con l'osservanza di opportuni criteri di proporzionalità. Ha ritenuto altresì che dei diversi titoli di preferenza, che non siano quelli previsti dalle leggi speciali non abrogate o quello connesso alla partecipazione ai corsi di addestramento professionale, si debba tener conto non disgiuntamente, come veniva proposto nel testo ministeriale, ma cumulativamente, con particolare riguardo al carico familiare che costituisce bene spesso il maggior coefficiente dello stato di bisogno.

Con opportuni emendamenti allo stesso articolo 14, per concorde giudizio della Commissione, furono introdotti i criteri di una speciale valutazione della distribuzione media delle giornate di lavoro fra gli iscritti al collocamento delle categorie dei braccianti agricoli e dei manovali edili, nonchè della precedenza da accordare ai lavoratori licenziati per riduzione di personale quando siano riassunti entro l'anno nella stessa azienda.

Infine, in relazione alla facoltà concessa al Ministro del lavoro, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del Lavoro e della massima occupazione nei Comuni che non siano sedi di Uffici o Sezioni staccate, di assumere personale incaricato temporaneo, la Commissione ha ritenuto eccessivamente inadeguato il compenso previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e tale da compromettere la stessa efficienza del servizio, e pertanto ha proposto, in sede di emendamento all'articolo 22, che detto personale incaricato temporaneo sia retribuito con un compenso mensile non superiore a lire 10 mila, con che la spesa globale non ecceda l'importo massimo di lire 500 milioni annui.

All'articolo 25, contenente disposizioni penali, la Commissione propone lievi emendamenti intesi ad attenuare in alcuni casi le severe sanzioni in esso previste.

\* \* \*

Le disposizioni del *Titolo terzo*, relative alla «assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati», non hanno subito, attraverso il vaglio della Commissione, che poche sostanziali modifiche, soprattutto per quanto

riguarda la specificazione delle categorie assicurate (articolo 29), la misura variabile e le modalità di riscossione dei contributi (articolo 30), nonchè i criteri per l'ammissione dei lavoratori agricoli al beneficio dei sussidi straordinari (articolo 34).

La maggioranza della Commissione, in tesi generale, ha rilevato che gli strumenti di cui lo Stato dispone al presente per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati sono assai imperfetti e insufficientemente rispondenti alle finalità previdenziali; ma, nel contempo, si è dichiarata convinta che alle gravi e conclamate deficienze dell'attuale sistema non si potrà ovviare in modo pieno se non mediante una radicale riforma di tutta la disciplina previdenziale, per la sollecita attuazione della quale la Commissione ha formulato un voto unanime.

Pertanto la stessa maggioranza ha riconosciuto che, dovendosi necessariamente rimettere le modificazioni radicali di struttura alla attuazione della riforma della previdenza sociale, il criterio informatore della presente legge non poteva essere se non quello di riordinare e coordinare, con opportune modifiche e miglioramenti, le provvidenze del sistema vigente, uniformandole nella più larga misura possibile ai principi affermati dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale; la quale ha riconosciuto, tra l'altro, che esiste interdipendenza tra la funzione previdenziale per la disoccupazione e la funzione preventiva e di controllo del collocamento dei lavoratori disoccupati e che quindi occorrerà, in sede opportuna, considerare l'utilità e la necessità di uno stretto collegamento delle due funzioni.

La Commissione ha inoltre rilevato che le disposizioni del *Titolo terzo* mantengono immutato il sistema del sussidio ordinario di disoccupazione, mentre si propongono di attuare una migliore regolamentazione della erogazione dei sussidi straordinari, introdotti nella legislazione previdenziale allo scopo di fronteggiare la grave e abnorme situazione determinata nella vita economica della Nazione dagli eventi bellici.

E poichè le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione di tali sussidi straordinari permangono tuttora, sia perchè una massa imponente di lavoratori disoccupati, a cagione del persistente stato di disoccupazione, non ha potuto

conseguire il numero dei contributi previsto e necessario per fruire del sussidio ordinario, sia perchè la scarsa mobilità del mercato del lavoro rende irrealistica la presunzione che, dopo il periodo dei sei mesi, il lavoratore disoccupato possa essere avviato a nuova occupazione, la Commissione ha ravvisato la necessità di non lasciare senza alcuna assistenza economica tutta quella massa di disoccupati che non è in grado di offrire i requisiti contributivi ai quali è subordinata la concessione dell'assistenza economica ordinaria.

La Commissione, scendendo all'esame particolare delle disposizioni del Titolo terzo, ha fermato la sua attenzione alla norma dell'articolo 29, che estende il servizio dell'assicurazione obbligatoria ai lavoratori agricoli e agli impiegati senza limite di retribuzione. E, nonostante che da parte di alcuni membri della Commissione sia stata affacciata la preoccupazione che il provvedimento di estensione di cui sopra potesse comunque pregiudicare, con una soluzione provvisoria e parziale, la miglior soluzione del complesso problema della estensione della previdenza a tutti i lavoratori dipendenti, la maggioranza della Commissione ha riconosciuto la opportunità di non dilazionare ulteriormente l'estensione alle anzidette categorie dell'assistenza in caso di disoccupazione.

Con l'emendamento al primo comma dell'articolo 29 la Commissione propone una migliore definizione della categoria dei lavoratori agricoli soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto prestino abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi e al cui reddito non concorrano in misura prevalente attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti.

La Commissione, però, non poteva ignorare i motivi che hanno finora ostacolato l'estensione dell'assicurazione alla predetta categoria di lavoratori agricoli e specialmente la estrema difficoltà del controllo del loro stato di disoccupazione; e pertanto, ritenendo di non poter fissare nella legge le modalità dell'estensione e dell'accertamento dello stato di disoccupazione, ne ha rimesso la determinazione al Regolamento di esecuzione.

Coerentemente la Commissione ha ritenuto di accepire alla formula della disposizione del-

l'articolo 30, che regola la decorrenza e la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi; ma si è affermata, trovando consenziente il Ministro proponente, sulla opportunità di tenere in sospenso la regolamentazione del sistema di riscossione dei contributi, demandandone il compito al Regolamento.

Per quanto riguarda la elaborazione di detto Regolamento, accogliendo il voto concordemente espresso dalla Commissione, il Ministro proponente ha assunto formale impegno di avvalersi consultivamente del contributo tecnico che potrà essere previamente fornito dalle organizzazioni sindacali interessate dei lavoratori e dei datori di lavoro e dagli esperti della materia.

Immutate le disposizioni del Capo secondo, relative agli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione, se si eccettua l'emendamento dell'articolo 32, per il quale viene estesa la concessione dell'assegno integrativo di lire 60 giornaliere alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi.

Anche la regolamentazione dei sussidi straordinari, di cui all'articolo 33 e seguenti del Capo terzo, rimane sostanzialmente inalterata.

La Commissione, peraltro, ha ritenuto che nel tener conto del numero dei componenti del nucleo familiare in relazione allo stato di occupazione di taluni di essi, fosse precisato che l'esclusione dal beneficio del sussidio straordinario colpisca i lavoratori appartenenti a famiglie di cui uno su tre membri oppure due per le famiglie oltre i tre membri risultino occupati.

La Commissione ha inoltre riconosciuto, d'intesa col Ministro proponente, che il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario debba aumentare mensilmente di tante unità quante sono le settimane di effettiva occupazione, restando tuttavia chiarito che, perdurando lo stato di disoccupazione, il lavoratore disoccupato non sia soggetto alla regola del predetto aumento. E si è chiarito ancora che il trasferimento del lavoratore disoccupato dal regime del sussidio straordinario a quello del sussidio ordinario resti subordinato soltanto al raggiungimento del numero di 52 contributi

settimanali, prescindendo dal requisito che tale numero sia raggiunto nel periodo dei due anni di assicurazione.

Per quanto riguarda l'erogazione dei sussidi straordinari ai lavoratori agricoli regolata dall'articolo 34, la Commissione si è concretamente ispirata allo stesso criterio adottato per gli articoli 29 e 30, rinviando al Regolamento la determinazione delle modalità relative all'aumento mensile dei contributi, previsto per gli altri lavoratori dall'articolo 33; poichè, essendo stata demandata al Regolamento la fissazione del sistema di versamento dei contributi, anche la determinazione del loro aumento mensile non poteva essere fatta altrimenti.

Gli altri emendamenti del Titolo terzo, non esclusivamente formali, riguardano gli articoli 41 e 42, che determinano le sanzioni di carattere penale a carico di chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione dello stato di disoccupazione. La Commissione ha ritenuto di colmare una lacuna, estendendo tali sanzioni anche a carico del datore di lavoro o di chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

\* \* \*

Nelle disposizioni del *Titolo quarto*, con le quali viene disciplinata la materia relativa all'addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati, la maggioranza della Commissione ha ravvisato un complesso sistematico di provvedimenti intesi ad agevolare al lavoratore disoccupato il suo collocamento mediante l'acquisto di una qualifica professionale più adatta e, nel contempo, a provvedere alla sua assistenza economica durante il periodo dell'addestramento professionale.

Le più rilevanti modificazioni introdotte dalla Commissione nelle disposizioni predette riguardano: l'articolo 44 sul punto della normale durata dei corsi di qualificazione per i lavoratori disoccupati, aumentata nel massimo da sei a otto mesi; l'articolo 46, dove una considerazione di solidarietà nazionale ha suggerito di proporre l'inserimento di un'aggiunta al primo comma per la coordinazione dei corsi

in rapporto alle esigenze regionali, onde evitare sperequazioni dannose; l'articolo 55 relativo alle facilitazioni alle piccole aziende e alle botteghe artigiane e gli articoli 57 e 58 che regolano l'istituzione dei cantieri di bonifica.

La Commissione ha preso in particolare considerazione le agevolazioni previste a favore delle piccole aziende e botteghe artigiane, nell'intento di restituire quelle fra di esse più benemerite alla tradizionale funzione di scuole per l'apprendistato, consentendo pienamente nella opportunità di incoraggiare l'addestramento dei giovani lavoratori presso le dette aziende, sia per la preparazione specifica di operai artigiani, sia per la formazione professionale di operai qualificati e idonei anche per attività estranee all'artigianato. E, pure rilevando che un così vasto e complesso problema, che richiede un insieme di provvedimenti legislativi e di accordi sindacali, non poteva trovare adeguata soluzione nella presente legge, la Commissione ha riconosciuto il merito di queste prime provvidenze intese ad alleggerire il carico dei contributi previdenziali e assistenziali corrisposti per conto degli apprendisti minori dei diciotto anni, che vengono addestrati presso le botteghe artigiane e le piccole industrie con non più di cinque dipendenti.

Accogliendo il voto espresso dalle categorie interessate, la Commissione ha poi concordemente ritenuto di elevare la portata delle progettate agevolazioni, affinchè le stesse non si risolvano in oneri amministrativi sproporzionati alla minore consistenza dei vantaggi, disponendo il rimborso del 50 per cento, anzichè del terzo dell'ammontare del carico complessivo, non limitato ai soli fondi integrativi, ma esteso a tutti i contributi dovuti all'ente previdenziale.

La Commissione ha inoltre ritenuto, superando il motivato dissenso di alcuni suoi membri, di semplificare la onerosa procedura del rimborso, proponendo che gli artigiani in possesso dei requisiti prescritti possano versare all'Istituto della previdenza sociale il 50 per cento dei contributi dovuti per conto degli apprendisti, anzichè conseguire il rimborso dietro presentazione dei documenti comprovanti il versamento dell'intero ammontare.

Il nuovo testo dell'articolo 55 traduce nella norma le modificazioni come sopra proposte.



Notevoli emendamenti sono stati introdotti dalla Commissione al capo quinto del Titolo quarto, modificando anche la intestazione del capo, la quale risulta così formulata: « Cantieri di bonifica, di sistemazione montana e rimboschimento e cantieri di lavoro ».

La situazione dei cantieri è stata regolata con una norma più aderente alla necessità, opportunamente rilevata da tutti i membri della Commissione, di adeguare le finalità sociali delle iniziative di apertura di detti cantieri alla utilità economica dei lavori da eseguire, disponendo fra l'altro che ai competenti corpi tecnici dello Stato siano demandate in ogni caso l'approvazione dei progetti e il collaudo dei lavori eseguiti.

Particolarmente rilevante la disposizione aggiunta al primo comma dell'articolo 57, per cui il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, analogamente alla iniziativa conferitagli di promuovere o autorizzare l'apertura di cantieri per la bonifica montana, può promuovere o autorizzare anche l'apertura di cantieri di lavoro per la esecuzione di opere di pubblica utilità, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

\* \* \*

La Commissione non ha ritenuto di apportare delle modificazioni alle brevi disposizioni generali del *Titolo quinto*, non senza aver preso atto del parere favorevole espresso per la parte finanziaria del disegno di legge e nei limiti della propria competenza dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato; la quale, peraltro, riservandosi ulteriori osservazioni ove il progetto di legge avesse subito sostanziali modifiche ad opera di questa Commissione, aveva formulato alcuni rilievi relativi alla necessità di stralciare la copertura del *deficit* incontrato finora dal servizio dei sussidi straordinari di disoccupazione, calcolato fino al 30 giugno 1948 in lire 5 miliardi, facendone invece oggetto di un apposito disegno di legge; alla predeterminazione del costo di impianto e di esercizio dei servizi previsti nei Titoli primo e secondo; e infine alla opportunità di una specificazione dell'articolo 63, per quanto concerne l'imputazione in bilancio, sia sotto il profilo degli

stanziamenti sul fondo lire e più specialmente per quanto concerne i mezzi con cui il tesoro dovrebbe provvedere al « residuo ».

\* \* \*

Non si è fatta menzione specifica nella presente relazione dei minori emendamenti proposti dalla Commissione, coi quali sono state apportate a numerosi articoli delle modificazioni prevalentemente formali, allo scopo di migliorare il testo della legge e di adeguarlo alle altre modifiche introdotte dalla Commissione stessa.

\* \* \*

**ONOREVOLI SENATORI!** — Nel presentare alla vostra approvazione le sue proposte, sopra una buona parte delle quali è stato raggiunto il consenso unanime dei suoi componenti, la Commissione, nella sua maggioranza, ritiene per certo che esse contribuiranno ad accentuare la ispirazione solidaristica e il contenuto sociale di questo progetto di legge, che vuole portare un contributo a quel rinnovamento della vita economica nazionale che il Paese attende dal nuovo Parlamento.

La maggioranza della Commissione, poichè confida nella forza di convinzione irresistibile dei fatti, la cui dialettica si fonda su ragioni morali e sociali, fermamente ritiene che i risultati pratici, che potranno essere conseguiti attraverso la volenterosa attuazione della presente legge, varranno a renderne convinti assertori anche coloro che oggi l'hanno accolta con ostilità o con scarso favore. Tali risultati si concreteranno: in una migliore disciplina del collocamento della mano d'opera, in relazione ad una più accurata selezione degli iscritti nelle liste di collocamento; in una assistenza economica più adeguata a tutti coloro che il flagello della disoccupazione duramente colpisce; in una feconda gara di iniziative rivolte alla rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, allo scopo di rendere ad essi più agevole una nuova sistemazione.

È per questi motivi che la maggioranza della Commissione non ritiene di spendere altre parole per invitare gli Onorevoli Colleghi ad approvare il disegno di legge con le modificazioni

da essa proposte e con quelle altre che, nello stesso spirito e con eguale fede, potranno essere eventualmente suggerite dall'autorevole Consesso, onde rendere il progetto di legge sempre più aderente alle sue finalità e alle necessità della nostra situazione economica e sociale.

Ed è ancora per gli stessi motivi che la maggioranza della Commissione si lusinga che, sopra un problema di così alto interesse umano e sociale, il Senato possa infine pronunciarsi con un voto concorde.

PEZZINI, *relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame tende chiaramente a dare una regolamentazione di carattere permanente all'istituto del collocamento, ed a conseguire, praticamente, quasi eguale risultato nel campo dell'assistenza ai disoccupati e della formazione professionale dei lavoratori.

Il collocamento, l'assistenza, la formazione professionale, sono questioni di importanza fondamentale per i lavoratori.

La minoranza della Commissione osserva, in via preliminare, che la nostra Costituzione, per garantire che i problemi sociali ed economici di maggior rilievo fossero risolti il più possibile nello spirito dei principi di protezione del lavoro e di progresso sociale in essa sanciti, ha previsto (articolo 99) la costituzione di un Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, composto « di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive », quale « organo di consulenza delle Camere e del Governo » per « contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale . . . ».

Si deve ritenere che con la creazione ed il funzionamento di un tale organismo, la Costituzione ha inteso prevenire il pericolo che in materie così delicate, come quelle sociali, del lavoro e dell'economia, fossero adottate disposizioni legislative improvvisate e perciò stesso non rispondenti alle effettive esigenze sociali ed economiche del Paese.

Non vi è dubbio che il collocamento, da noi Paese di disoccupazione semi-permanente, è fra le più importanti questioni sociali che il Parlamento può essere chiamato a risolvere. Infatti, tale questione è scottante e, sin dal primo sorgere del movimento operaio e sindacale moderno, è stata oggetto di lotte e di conflitti sociali, anche cruenti, nel nostro Paese; per cui certamente il Parlamento ed il Governo debbono richiedere la consulenza e la viva collaborazione dei fattori direttamente interessati, per ricercarne una soluzione equa che possa risultare soddisfacente per tutti.

Per quanto riguarda la formazione professionale dei disoccupati, ad un esame approfondito della questione, appare chiaramente come essa non sia che un aspetto della formazione professionale dei lavoratori, la quale, per il fatto che è un tutto organico, non può essere disciplinata giuridicamente con provvedimenti frammentari tendenti ad affrontare particolari suoi aspetti, e che non potrebbero non investire i problemi di struttura. D'altra parte, tale questione, per la sua importanza sociale e per i problemi tecnici che pone, richiede che alla ricerca di una sua valida soluzione sia proceduto con la partecipazione delle forze vive del lavoro e della produzione.

Per le ragioni suaccennate, ed anche per significare che il Senato della Repubblica intende osservare e fare osservare, scrupolosamente, la Costituzione, nella lettera e nello spirito, la minoranza della Commissione propone in via pregiudiziale che il Senato rinvii al Governo il disegno di legge in esame, pregandolo di presentare al Senato, con carattere di urgenza, un disegno di legge relativo alla istituzione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e di ripresentare i disegni dei provvedimenti di legge riguardanti le questioni in esame, dopo che queste siano state esaminate dal Consiglio Nazionale suddetto.

Intanto, per la parte del presente disegno di legge che si riferisce all'assistenza di carattere immediato ai disoccupati, la minoranza propone che venga stralciata e faccia oggetto di un altro disegno di legge, che il Senato potrebbe approvare con procedura d'urgenza; mentre per la parte riguardante l'istituzione dei corsi di riqualificazione, essa propone che venga, pure con procedura d'urgenza, emendato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, in vigore, onde renderlo pienamente operante.

La minoranza ha compiuto notevoli sforzi di costruttiva collaborazione, ma non è riuscita a fare tenere in conto le esigenze da essa espresse.

È strano che i rappresentanti di un partito che, continuamente, si richiama allo spirito di collaborazione fra le classi, le categorie e gli individui, abbiano fatto pesare inesorabilmente, contro ogni valido argomento, la loro forza numerica.

Vero è che il fatto non può più destare sorpresa. È noto che lo stesso Ministro del Lavoro, in procinto di proporre provvedimenti legislativi di così vasta portata, non cercò affatto di conoscere quale sia in merito il pensiero delle Organizzazioni sindacali. Almeno, non ha certamente interpellato le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Da parte della minoranza si è desiderato vivamente di raggiungere un accordo e, se questo non è stato possibile, non si può certamente imputarlo ad essa.

L'esame particolareggiato che segue, per i vari Titoli del disegno di legge, tende a mettere in luce quanto sia necessario che il Senato approvi la proposta pregiudiziale avanzata dalla minoranza della Commissione, per evitare che a questioni così gravi vengano imposte soluzioni scolastiche e burocratiche, come facile vittoria di principio di una fazione, anche se di maggioranza; ciò che potrebbe avere il risultato di approfondire ed esasperare la divisione del Paese e di provocare una accentuazione delle lotte sociali.

### Del Titolo I.

Esaminando i compiti della Commissione centrale e di quelle provinciali, secondo quanto è stabilito dagli articoli 2 e 23, si è portati a pensare che, con la loro istituzione, si intendano creare organismi i quali pedissequamente seguano la volontà del Ministro.

Difatti, si deve rilevare non solo che queste Commissioni hanno compiti generici e per di più molteplici e di varia natura, ma appare soprattutto con rilevanza che le loro funzioni esse possono esercitarle soltanto sul piano dei « pareri ». È evidente, perciò, che esse non hanno nessuna possibilità di contribuire alla determinazione dei problemi da affrontare, in quanto non possono prendere una qualunque iniziativa, essendo organi che operano sempre su iniziativa del Ministro o del Direttore dell'Ufficio del Lavoro.

Si desidera far osservare che, quando sia stata riconosciuta la necessità di integrare la competenza delle Amministrazioni statali mediante l'istituzione di un organo rappresentativo, e dopo che ne siano stati chiaramente definiti i compiti, il concorso delle nuove competenze, per essere valido ed efficace, deve poter essere dato con libertà di iniziativa. Inoltre, un tale organo deve avere la possibilità di seguire e, quindi, vigilare sull'attuazione di quanto è materia di sua competenza, anche per trarne insegnamento.

Si badi che con ciò, l'organo rappresentativo non muta affatto il suo essere organo consultivo, ma solo gli rende possibile l'effettivo svolgimento delle sue funzioni.

Ora, basta considerare i compiti della Commissione centrale sia per quanto riguarda il collocamento, che per quanto riguarda l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e sia, infine, per quanto riguarda la formazione professionale dei lavoratori, per rilevare che, non avendo essa la possibilità di intrapresa (sempre nei limiti delle competenze), nè la funzione di seguire e vigilare sull'attuazione di quanto è oggetto di sua competenza, la Commissione stessa rimane privata proprio di quella vitalità da cui, in fondo, si attendeva una garanzia per la realizzazione di concreti risultati.

Ciò non bastasse, da parte della maggioranza, si è voluto ancora diminuirne la funzionalità proponendo ed approvando due emendamenti, al paragrafo 1° dell'articolo 3 ed al comma 1° dell'articolo 23, con cui viene data al Ministro, per quanto riguarda la Commissione centrale, ed al direttore dell'Ufficio del Lavoro, per quanto riguarda la Commissione provinciale, la facoltà di scegliere i rappresentanti dei sindacati da una rosa di nominativi ad essi richiesta.

Un tale emendamento conferma pienamente l'ipotesi sopra avanzata. A nessuno può sfuggire che esso trae ispirazione dall'antidemocrazia.

La minoranza, presentando l'emendamento con cui stabilire che le rappresentanze sindacali sono designate dalle organizzazioni più rappresentative, tendeva a dare organicità e perciò stesso forza alle rappresentanze stesse, onde accrescere la vitalità delle Commissioni.

L'emendamento è stato respinto nonostante questo principio abbia già trovato applicazione in altre leggi della Repubblica.

È sperabile che si vorrà rimediare, da parte della maggioranza, all'errore commesso e riconoscere che le rappresentanze sindacali debbono essere perlomeno costituite in modo proporzionale al numero degli iscritti alle organizzazioni.

## Del Titolo II.

La fonte del diritto in materia di collocamento va ricercata, nel nostro Paese, negli atti dei Consessi sindacali, susseguiti dalla fine del secolo scorso ad oggi — escluso il periodo fascista — e compresi i congressi della C. G. I. L. ed i Congressi delle Federazioni e dei Sindacati ad essa aderenti; negli Accordi stipulati fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro; e negli Accordi intervenuti fra le Camere del Lavoro o le Federazioni di categoria o i Sindacati e gli Uffici del Lavoro.

Si ricorda che il primo Congresso delle Camere del Lavoro, tenuto a Parma nel 1892, chiese l'abolizione degli Uffici di collocamento privati e rivendicò le funzioni del collocamento alle organizzazioni dei lavoratori.

Nel 1901, a Bologna, il primo Congresso della Federterra fece degli Uffici di collocamento, gestiti dalle Leghe di categoria, uno dei suoi punti programmatici.

Poco dopo, il Congresso generale delle Leghe operaie italiane di Milano nel 1906, nel quale venne costituita la Confederazione generale del lavoro, adottò un'analoga risoluzione.

Anche il Congresso nazionale dei cattolici, tenuto a Pavia nel 1904, indicò fra gli Uffici principali delle organizzazioni sindacali quello del « Collocamento dei disoccupati ».

Ed i lavoratori lottarono per creare i loro Uffici di collocamento.

Dal 1892 e fino al 1922, i braccianti della Valle Padana condussero una serie di lotte in ogni Provincia e in ogni Comune. Lotte coronate da vittorie, lotte perdute e riprese, attraverso le quali essi ottennero il riconoscimento dei loro Uffici di collocamento.

Dopo varie lotte, nel 1904 i lavoratori del vetro combatterono la grande battaglia per il collocamento nazionale effettuato da parte

della loro organizzazione. Da allora l'esercitano con competenza e, nonostante le difficoltà proprie di questa categoria che ha oltre 200 specializzazioni, vengono soddisfatte le necessità molteplici dell'industria.

I poligrafici nel 1907 raggiunsero, a Napoli, un accordo regionale con gli industriali, mediante il quale questi « si impegnano a riconoscere l'ufficio di collocamento federale e a non assumere operai se non per il suo tramite ». Accordo che venne, nello stesso anno, esteso a Milano, Torino, Firenze, ecc.

In altre località fino al 1920, il collocamento veniva effettuato da un Ufficio di collocamento in gestione paritetica con i datori di lavoro. Nel 1922 riuscirono ad istituire, in tutta Italia, il collocamento di classe, con funzionamento degli Uffici a completo carico dell'Organizzazione sindacale.

Una Commissione paritetica fra lavoratori e datori di lavoro esercitava la vigilanza sul suo funzionamento.

Questo sistema è operante tuttora ed è stato, in determinate provincie — come Roma (Accordo del 14 gennaio 1947), Genova, ecc. — sanzionato da Accordi con gli Uffici del Lavoro. Accordi approvati dallo stesso Ministro onorevole Fanfani che, con foglio n. 8181/AG/13 dell'8 agosto 1947, assicurava la Federazione dei Poligrafici che avrebbe impartito « opportune disposizioni per favorire la conclusione degli Accordi » anche in altre provincie.

In proposito, si fa notare che anche per i lavoratori dello Spettacolo il Ministro onorevole Fanfani ha consentito che gli Uffici del Lavoro stipulassero particolari convenzioni con la Federazione dei lavoratori dello Spettacolo.

Le ragioni dei lavoratori ebbero anche una sanzione giuridica.

È noto che l'articolo 1 del regio decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1911, stabilisce che « può essere assegnato un contributo dello Stato — fra gli altri — agli Uffici di collocamento, concordato fra organizzazioni di padroni e di lavoratori » e a quelli « dipendenti da un'organizzazione operaia, i quali sono riconosciuti per Accordi intervenuti o anche soltanto di fatto, dalla corrispondente Organizzazione padronale ».

Si deve tener presente che la lotta dei lavoratori per la istituzione e il riconoscimento

dei loro Uffici di collocamento si venne sviluppando man mano che veniva maturando in essi la consapevolezza che ogni conquista salariale e contrattuale è legata all'esercizio del collocamento da parte delle loro Organizzazioni; che la difesa delle condizioni di lavoro stabilite nei contratti è strettamente legata al collocamento e che, infine, quando il Sindacato non esercita questo compito, ne viene ad essere ridotta la sua funzione sociale, oltre che la vitalità stessa dell'Organizzazione.

E questo è tanto più vero, poi, in un Paese ad elevata disoccupazione, quale è appunto il nostro.

Basterà certo ricordare che le lotte dei braccianti della Valle Padana per il riconoscimento dei loro Uffici di collocamento, erano un tutt'uno con le lotte condotte per il lavoro (imponibile), per gli aumenti di salario e per la riduzione della giornata lavorativa.

D'altra parte, per svolgere il compito del collocamento — specialmente in Italia, dove il fenomeno della disoccupazione assume, come nel presente, proporzioni così vaste — si richiede certamente alto senso di giustizia nell'assegnazione del lavoro, onde ogni lavoratore, nei limiti posti dalla domanda di lavoro, sia collocato avendo riguardo sia del suo stato di bisogno e sia delle sue capacità.

E ciò non è realizzabile attraverso forme burocratiche, perchè richiede viva e solidale partecipazione alla lotta, all'esperienza ed allo sforzo per far progredire la categoria e la classe.

E non vi è dubbio che soltanto i lavoratori, in quanto tali, hanno le attitudini e le capacità per fare ciò.

L'Ufficio di collocamento deve, insieme ad un atto di giustizia sociale, realizzare un utile e razionale impiego della mano d'opera, per contribuire allo sviluppo dell'economia del Paese.

Ora, non si comprende come un funzionario statale possa avere la competenza per realizzare questo.

Egli non conosce il gruppo, per esempio, di braccianti più adatti per potare un vigneto specializzato, oppure un frutteto, o per regolare i fossetti di irrigazione, e così via. La sua non potrebbe essere che una scelta meccanica, ignaro com'è delle capacità di ciascun lavoratore.

Difficoltà queste che si hanno anche negli altri settori produttivi e distributivi.

Gioverà in proposito qualche esempio.

I poligrafici hanno 22 categorie con gradazioni, naturalmente, in ognuna di esse. Per un numero notevole di categorie — esempio, addetti alla stampa, litografi, cartografi, fotoincisoristi — sorgono particolari difficoltà nel collocamento, per il fatto che un lavoratore qualificato può saper operare ad una certa macchina, ma non ad un'altra, anche se produce la stessa cosa.

Nella categoria dei cuochi, altro esempio, non è detto che un cuoco qualificato possa indifferentemente soddisfare le esigenze di un qualsiasi esercizio.

Poniamo che un ristorante popolare chieda un cuoco. Fra il numero dei disoccupati che hanno gli stessi titoli per l'avviamento al lavoro, bisogna che sia scelto quello che ha le capacità per soddisfare le particolari esigenze di una mensa popolare.

Nel campo dei lavoratori dello Spettacolo può pervenire all'Ufficio di collocamento la richiesta, per esempio, di una canzonettista. Fra il numero dei lavoratori aventi eguale diritto ad essere collocati, bisogna scegliere. Se la scelta cadesse su di uno sfiatato?

E nel commercio, che la mano d'opera prevalente è quella qualificata e specializzata, si hanno eguali difficoltà.

Insomma, è chiaro che la richiesta va sempre soddisfatta, tenendo conto delle effettive capacità del collocando e delle esigenze del richiedente.

E non si creda che ciò possa essere ridotto a formula burocratica.

È già stato tentato questo esperimento, varie volte, ed è sempre clamorosamente fallito.

Si ricorda, in particolare, il sistema anagrafico applicato nella provincia di Udine dal Prefetto Testa. Nella scheda personale erano riportati tutti i dati ed elementi pensabili. Però, in pratica, l'Ufficio di collocamento, nonostante fosse fatto obbligo ai datori di lavoro di assumere il lavoratore attraverso di esso, si limitava a registrare i licenziamenti e le assunzioni.

Per quanta buona volontà il funzionario statale possa mettere nell'esplicare le sue fun-

zioni, per il fatto che è estraneo alla vita della categoria, all'attività sindacale e, quindi, estraneo ai bisogni dei lavoratori, non può assolvere il suo compito che in modo del tutto inadeguato.

Del resto, lo stesso onorevole Fanfani nel favorire particolari Accordi, evidentemente, riteneva che i lavoratori possono avere la maturità per svolgere la funzione del collocamento.

Non restano alcune eccezioni nel Progetto dell'onorevole Fanfani?

Con ciò si riconoscerebbe ad alcune categorie il diritto e la capacità di provvedere al proprio collocamento. Ma allora, in base a quale criterio verrebbe stabilito che determinate categorie hanno il diritto e la capacità di esercitare il collocamento ed altre no?

Questa distinzione non si farebbe avendo riguardo alla realtà del movimento sindacale, perchè è noto che ci sono categorie e Camere del Lavoro che già esercitano la funzione del collocamento e alle quali, con l'entrata in vigore della legge in esame, verrebbe inibita tale funzione.

Infine, in virtù di quale principio verrebbero negate ad altre categorie di lavoratori o a lavoratori di determinate zone le attitudini a assolvere questo compito?

Il concetto informatore del Progetto, espresso dal comma 1° dell'articolo 7, è tutto basato sulla considerazione che « per evitare eventuali conflitti di competenza (*fra le varie Organizzazioni*) e al tempo stesso per tutelare la libertà dei singoli, la funzione del collocamento non può essere esercitata che da Organi indipendenti da quelli delle categorie ».

Dunque, questa è l'argomentazione portata a difesa della tesi che il collocamento è funzione pubblica. È certo una debole difesa.

È vero che l'affermazione che il collocamento è funzione pubblica ha un suo precedente storico nella legislazione italiana, ma è quello della legge fascista del 21 dicembre 1938, n. 1934!

Il richiamo alla Costituzione che alcuni hanno voluto fare interpretando il « diritto al lavoro », nel senso che lo Stato deve esercitare la funzione del collocamento, non sembra un'argomentazione capace di rafforzare la debole difesa della tesi esposta.

La pluralità delle Organizzazioni sindacali, prevista anche dalla Costituzione, non è un fatto nuovo nella storia del movimento operaio.

Nel periodo pre-fascista si ebbe la pluralità dei Sindacati e, nonostante ciò, si è visto che il collocamento veniva fatto dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Quindi, la pluralità non è di per se stessa un fatto che annulla la maturità e la capacità dei lavoratori a svolgere la funzione del collocamento.

Si tratta, non di privare i lavoratori delle facoltà che si sono conquistate con la loro lotta, ma piuttosto di trovare una forma che, pur nella pluralità delle Organizzazioni, consenta ad essi di provvedere al proprio collocamento. E questa forma i lavoratori l'hanno trovata e l'hanno proposta.

Si costituiscono Commissioni formate con rappresentanti dei lavoratori, designati dalle varie Organizzazioni sindacali dei lavoratori in numero proporzionale ai loro aderenti, e di rappresentanti delle Organizzazioni padronali, le quali operino sotto l'alta vigilanza dello Stato a cui si riconosce la facoltà di esercitare un controllo sugli Uffici di collocamento. Anzi, si è andato oltre, proponendo che lo Stato si faccia rappresentare in seno alle Commissioni.

Non vi possono essere quindi dubbi: vi è modo di garantire la tutela della libertà dei singoli, senza arrivare alla burocratizzazione del servizio del collocamento. Ed in questo modo, non si andrebbe contro alle conquiste dei lavoratori.

Purtroppo, l'ispirazione fondamentale di questo provvedimento sembra debba essere ricercata nella reazione in atto contro la lotta che i lavoratori conducono per la conquista di una vera giustizia sociale.

Nel progetto non c'è alcuna garanzia che il servizio del collocamento non diverrà strumento per l'organizzazione legale del crumiraggio, per l'evasione dei contratti di lavoro, per svuotare di ogni valore la funzione dei Sindacati.

Anzi, con il paragrafo 5 dell'articolo 11 si intende persino, evidentemente, annullare anche le conquiste raggiunte dai lavoratori delle case private.

È noto che al collocamento delle domestiche, per esempio, provvedono ancora in notevole misura, agenzie private a pagamento, che

sottraggono alla collocata talora il 40 per cento ed oltre del primo salario. Questa speculazione e le altre di diversa natura che, purtroppo, si fanno ancora su questa categoria di lavoratori, erano state decisamente contrastate dall'Ufficio di collocamento di categoria istituito dopo il 25 aprile 1945 dalle Organizzazioni sindacali.

Con l'appoggio della propria organizzazione, il lavoratore della casa cominciava anch'esso a tutelare i propri diritti.

La maggioranza della Commissione si è opposta, col peso della sua forza, votando contro ad ogni emendamento in difesa dei diritti acquisiti dai lavoratori.

Si vuole che in questa legge non vi sia traccia di divieto agli Uffici di collocamento di offrire lavoro ai disoccupati a condizioni inferiori a quelle stabilite dai contratti di lavoro, anche se ciò porta a negare lo spirito dell'articolo 36 della Costituzione.

E pensare che l'articolo 7 del regio decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1911, sul collocamento della mano d'opera, stabilisce esplicitamente e tassativamente che «in ogni caso il collocamento non può essere effettuato a condizioni inferiori a quelle stabilite nelle tariffe concordate».

Non si vuole che in questa legge vi siano norme che impediscano agli Uffici di collocamento di divenire centri di organizzazione di crumiraggio, in casi di sciopero.

Ed anche qui giova ricordare che l'articolo 8 del succitato decreto stabilisce che «nel caso di conflitti collettivi per la statuizione di Patti di lavoro, l'Ufficio sospenderà la sua opera di mediazione, sia direttamente nel luogo, sia presso gli Uffici corrispondenti, nei rapporti delle parti in conflitto, sino a che questi non siano composti o definiti».

Per la minoranza l'Ufficio di collocamento è anche esso un mezzo per la difesa degli interessi dei lavoratori, per favorire il loro sviluppo sociale e culturale; un mezzo per un razionale impiego delle loro capacità produttive e, quindi, per l'incremento della produzione.

### Del Titolo III.

L'articolo 29 del Titolo III estende ai lavoratori agricoli i benefici dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Non si comprende, però, perchè tale misura non debba essere estesa anche a quelle altre categorie di lavoratori nei confronti delle quali la stessa Commissione per la Riforma della Previdenza Sociale ha proposto, in deroga alle disposizioni vigenti, l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. mozione n. 29 approvata il 22 ottobre 1947 e la relazione per i lavori della Commissione, pag. 64).

Si tratta dei lavoratori a domicilio alle dipendenze di terzi, dei domestici, dei portieri e delle persone addette in genere ai servizi familiari, oltrechè degli addetti a lavorazioni stagionali.

Tutte categorie che sono particolarmente colpite da disoccupazione e che, quindi, allo stesso titolo delle altre categorie, hanno diritto ad una adeguata assistenza economica in caso di inattività.

Per dirla con le testuali parole della relazione al disegno di legge in esame, le stesse «ragioni d'ordine morale, sociale e giuridico, in aggiunta a ragioni di coerenza ideale», che hanno suggerito al Ministro del Lavoro di proporre i provvedimenti di cui al Titolo III dello schema di legge in esame, impongono che, allo stesso titolo dei lavoratori agricoli, anche alle altre categorie sopra specificate venga riconosciuto il diritto a tale forma previdenziale.

Si potrà obiettare che per dette categorie vi sono difficoltà tecniche per l'accertamento dello stato di disoccupazione.

Ma l'obiezione non ha valore, sia perchè non minori difficoltà di accertamento vi sono per i giornalieri di campagna, nei confronti dei quali si è riconosciuta la possibilità di estendere l'assicurazione contro la disoccupazione, sia perchè dette difficoltà, tanto per gli agricoli che per le altre categorie, sono superabili attraverso un'adeguata organizzazione del collocamento, esercitata dalle Organizzazioni di categoria interessate, e l'adozione di particolari modalità per l'erogazione delle indennità.

Prescindendo dalla esclusione di popolose categorie di lavoratori dall'assicurazione contro la disoccupazione (il che, fra l'altro, lascia aperto ed insoluto il grave problema dell'assistenza economica a dette categorie in caso di disoccupazione) e limitando l'esame ai lavoratori agricoli, non si può non rilevare che



anche nei confronti di essi, l'estensione dell'assicurazione, se è ammessa dalla lettera della legge, in realtà è soggetta a tali riserve da far seriamente dubitare che effettivamente si voglia dare una portata pratica a tale estensione.

È vero che, in sede di discussione, l'articolo 29 è stato emendato sopprimendo la condizione limitativa: « sempre che sia accertabile lo stato di disoccupazione » e rinviando al regolamento la determinazione delle modalità relative alla estensione « anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazione ».

È vero altresì che l'articolo 30 è stato anche esso emendato sopprimendo l'ultimo comma — in cui, nonostante le esperienze, il parere degli esperti e della stessa Commissione Ministeriale per la Riforma della Previdenza Sociale, si riproponeva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli il sistema delle marche, il quale non solo è fallito allo scopo, ma rende anche possibili le inadempienze — e rinviando al regolamento la determinazione delle modalità di riscossione.

Ma, in tal modo, il problema di una effettiva assistenza economica ai lavoratori agricoli disoccupati non è risolto, ma rinviato.

D'altra parte, non è da escludere che le gravi obiezioni che hanno indotto la Commissione ad emendare gli articoli 29 e 30 vengano poi ignorate in sede di regolamento, rendendo così inapplicabile l'assicurazione contro la disoccupazione nelle campagne; o che, col pretesto di difficoltà tecniche, si rimandi alle calende greche, malgrado il disposto dell'articolo 30, l'attuazione dell'articolo 29-a), il che non sarebbe una novità nella prassi ministeriale.

Se, pertanto, si vogliono evitare tali eventualità è necessario:

a) che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dei contributi previdenziali, l'articolo 30 esplicitamente escluda il sistema delle marche, perchè inapplicabile ai giornalieri di campagna, ed adotti, invece, con opportuni correttivi, il sistema vigente per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura;

b) che, per quanto riguarda l'accertamento della disoccupazione ai fini dell'erogazione dell'indennità, l'articolo 29 — tenute presenti le particolari modalità con le quali si svolge il

lavoro nelle campagne, specie nei confronti dei giornalieri — preveda l'adozione di modalità di accertamento che a tali peculiari condizioni ambientali si adeguino.

A questo riguardo la minoranza ha proposto un sistema che offre le debite garanzie ed è realizzabile e di agevole applicazione.

Basandosi sullo stesso principio del *bisogno* cui, com'è noto, si ispira la riforma della Previdenza Sociale proposta dalla Commissione ministeriale, il sistema si impernia sull'accertamento di un *minimum* annuo di mezzi di vita espresso in giornate lavorative; si tratta, cioè, di stabilire, per le varie categorie di lavoratori agricoli, un numero minimo di giornate lavorative annue necessarie e sufficienti al sostentamento del lavoratore. Il numero di giornate che ciascun lavoratore avrà lavorato al di sotto di detto *minimum*, sulla base degli accertamenti fatti dagli Uffici di Collocamento, dovrà essere indennizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

La maggioranza della Commissione ha preferito non accogliere la proposta.

Evidentemente fa comodo poter disporre di concedere o no un sussidio. Può consentire, a chi ha tale facoltà, di esercitarsi nel campo delle « manovre politiche ».

#### Del Titolo IV.

Viene fatto di cominciare facendo una considerazione ovvia: la formazione professionale dei lavoratori, pur ponendo vari e molteplici problemi, è un tutto organico che non può certamente essere ridotto a frammenti, mediante provvedimenti rivolti a fronteggiare particolari suoi aspetti.

Ciò perchè ci sono problemi base, problemi di struttura, che sono comuni sia ai corsi per disoccupati come anche a quelli per occupati o per appartenenti ad altre categorie. Per esempio, il problema delle funzioni dello Stato, il problema delle funzioni delle Organizzazioni sindacali, e se ne potrebbero citare altri.

Anche quando si volesse studiare una regolamentazione da dare, per esempio, ai corsi per disoccupati, astraendo dalla organicità propria della formazione professionale dei lavoratori, non si potrebbe non finire per

investire la formazione professionale stessa nel suo complesso e, alla fine, ci si troverebbe di fronte ad una disciplina giuridica che non riguarderebbe soltanto i corsi per disoccupati.

È proprio questo, in fondo, il risultato a cui perviene il Titolo IV del progetto in esame.

Gioverà ricordare che la legge fondamentale nel campo della formazione professionale dei lavoratori — il decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380 — si basa sui seguenti criteri.

I corsi per lavoratori, in quanto tendono a formare capacità tecniche e produttive in relazione ai bisogni dell'economia del Paese, devono essere attuati da chi è più immediatamente interessato a conseguire concreti e validi risultati, vale a dire dai lavoratori e dai datori di lavoro e, quindi, delle loro Organizzazioni sindacali che ne esprimono, appunto, le esigenze, curano il conseguimento di ogni loro obiettivo e ne tutelano gli interessi.

Allo Stato, invece, compete la funzione di vigilanza sulla loro attuazione. Inoltre esso ha il compito di approvare o no i piani annuali dei corsi, i programmi e di rilasciare gli attestati.

È risaputo che alla base dell'attuazione dei corsi c'è un problema di competenza. Perché non basta tenere presente che all'attuazione dei corsi stessi è bene che provveda chi ha maggiore interesse a realizzare buoni risultati — cioè le categorie interessate — ma bisogna principalmente tenere in conto il fatto che, per attuare corsi che concorrano a preparare maestranze rispondenti alle esigenze tecniche del lavoro e della produzione, bisogna avere competenza, conoscere cioè le esigenze immediate della produzione, dei nuovi indirizzi che ad essa o a sue branche si devono dare, dello sviluppo presumibile di essa e, inoltre, bisogna avere conoscenza del grado di sviluppo tecnico organizzativo raggiunto dal lavoro, per l'adeguamento ed il progresso dei sistemi di lavorazione, al fine di un sempre nuovo incremento della produzione.

Competenze queste che non può averle certo un organo burocratico, perchè esse si formano nel vivo dell'attività e richiedono quel continuo aggiornamento che si realizza mediante la partecipazione attiva al processo produttivo.

D'altra parte, va tenuto presente che i concetti informativi del decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, sono il risultato a cui storicamente si è pervenuti attraverso esperienze varie, che hanno permesso di accertare come l'adeguamento delle capacità delle maestranze allo sviluppo tecnico organizzativo del lavoro, sia conseguibile proprio mediante una partecipazione viva dei lavoratori e dei datori di lavoro all'attuazione della formazione professionale.

Ora, il Ministro Fanfani, con il suo Titolo IV, modifica sostanzialmente una tale impostazione, senza che le modificazioni che vengono proposte siano il risultato di uno studio fatto in comune fra le Organizzazioni sindacali esperti e gli Organi governativi.

Viene fatto di chiedersi: cosa si vuole conseguire con questo progetto?

Vediamone la impostazione, i criteri ai quali si informa.

Lo Stato, oltre alla vigilanza dei corsi ed alla approvazione delle proposte di istituzione di essi, *concorre alla loro attuazione e fa ciò soprattutto attraverso il Ministero della pubblica istruzione il quale provvede anche a predisporre i piani annuali dei corsi.*

Alla vigilanza, funzione difficile e delicatissima, provvedono solamente gli Organi burocratici dell'Amministrazione statale.

Per quanto riguarda la Commissione centrale, alle ragioni già esposte al Titolo I, si può aggiungere che, poichè si occupa di varie altre questioni, come è noto, non potrà che affrontare con superficialità i problemi propri della formazione professionale dei lavoratori.

Alla periferia, poi, soltanto gli Organi burocratici normali si occupano della istruzione professionale dei lavoratori.

Alle Organizzazioni sindacali, in quanto sono rappresentate in seno alla Commissione centrale, è riconosciuto il compito di *esprimere pareri* sulle questioni di competenza della Commissione stessa.

Non avendo, perciò, esse la precisa funzione di provvedere all'attuazione dei corsi per la formazione professionale dei lavoratori, conseguentemente, gli Enti intersindacali I. N. A.-P. L. I. ed E. N. A. L. C. — che dovevano valersi, per esplicitare la loro attività, delle attrezzature delle scuole dipendenti dal Mini-

stero della pubblica istruzione (articolo 4 decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380) e non lo possono più fare, in quanto queste attrezzature sono utilizzate direttamente dallo stesso Ministero (ultimo comma articolo 46 schema di legge in esame) - sono posti non solo sullo stesso piano di un qualunque altro ente od associazione, ma, in pratica, sono messi nella condizione di non poter operare.

Per contro, tutti: Enti, Associazioni, Istituti ecc., possono attuare i corsi e, quando dimostrino di avere le attrezzature idonee, ricevere anche il finanziamento da parte dello Stato.

Esaminando il Titolo IV non si avverte alcuna ansia di fare progredire la formazione professionale dei lavoratori.

E si che tutti concordano oggi nel riconoscere la sua rilevanza, sia come problema del lavoro che come problema sociale. Nel progetto si può dire che è ignorato il problema della competenza. Sembra, anzi, che sia ritenuto dall'Autore che in questo campo si possa esercitarsi con grande facilità. Tutto lo sforzo compiuto per trovare il modo di adeguare la istruzione professionale dei lavoratori alle esigenze tecniche del lavoro e della produzione è d'acchito ignorato e si ricalcano le strade già superate.

Infatti, non si è cercato di dare allo Stato i compiti di accertare le reali esigenze della formazione professionale; di indirizzare e coordinare l'attività in questo campo; di vigilare con premurosa assistenza l'attuazione dei corsi; nè si sono, pertanto, creati gli organi adatti per svolgere queste funzioni. Si è preferito, anzi, attribuire allo Stato compiti in forma confusa. Forse ciò è stato fatto volutamente, o forse per incompetenza.

Certo che la lettura del progetto lascia l'impressione che manchi nell'Autore una chiara consapevolezza dei problemi. Basti pensare che si attribuisce al Ministero della pubblica istruzione non solamente il compito di attuare presso le scuole da esso dipendenti i corsi, ignorando i dati dell'esperienza nel campo, ma addirittura gli si attribuisce il compito di predisporre piani annuali dei corsi stessi. Non si capisce in base a quali elementi il Ministero della pubblica istruzione possa adempiere a tali funzioni.

Ora, come si è visto, con l'approvazione del Titolo IV si verrebbe a modificare, profondamente, alla base la disciplina giuridica vigente. Non ci possono essere dubbi in proposito per il fatto che vengono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili col nuovo ordinamento.

Non ci si illuda per il fatto che si tenta di attuare ciò mediante un titolo di un provvedimento di carattere generale e lasciando credere che con esso si affronta il solo aspetto dei corsi per disoccupati.

Ciò si fa per calcolo, con l'evidente intenzione di fare passare alla chetichella modifiche le quali si sa che non possono essere approvate nè dalle categorie interessate nè dagli esperti in questa materia, in quanto rappresentano una involuzione anche rispetto alla legge fascista.

Dunque, si perseguono altri fini? L'istruzione professionale dei lavoratori si vuole assumere a mezzo per soddisfare bramosie di organizzazioni, forse non estranee alla corrente politica a cui appartiene l'onorevole Fanfani?

Certo, con l'approvazione di questo progetto verrebbe realizzato, in questo particolare settore, un principio - finanziamento delle scuole confessionali da parte dello Stato - che si tenta di attuare in tutto il campo della scuola.

Come non formulare questa ipotesi, quando il progetto non tiene in alcun conto le reali esigenze del lavoro e della economia; quando non si è voluto studiare il problema. Altrimenti ci si sarebbe, almeno, avveduti che anche nei Paesi stranieri ci si è venuti orientando verso una soluzione del problema della formazione professionale dei lavoratori, che da noi ebbe già una prima impostazione.

Sarebbe, si pensa, bastato questo fatto per fare riflettere che prima di proporre modifiche era per lo meno bene interpellare le Organizzazioni interessate. Ciò non è stato fatto e non si comprende il perchè.

Evidentemente, non sono bastate nemmeno le esperienze fatte con i decreti 7 novembre 1947, n. 1264 e 14 gennaio 1948, n. 2, anche essi imposti con la forza.

Viva apprensione lascia, inoltre, anche il fatto che si è voluto servirsi dell'istruzione

professionale dei lavoratori per tentare di realizzare lo sblocco dei licenziamenti ed una forma di lavoro obbligatorio.

Da parte di coloro che tanto predicano la collaborazione, sembra si voglia, a tutti i costi, creare motivi di disaccordo proprio in quel campo - la formazione professionale dei lavoratori - in cui ci sono condizioni obiettive per svolgere un buon lavoro in comune fra le Organizzazioni dei lavoratori e quelle padronali, nonchè con gli Organi dello Stato, nell'interesse comune dello sviluppo tecnico del lavoro e perciò della produzione.

I corsi di riqualificazione aziendali non possono avere compito diverso da quello di addestrare, accrescere o mutare le capacità tecniche dei lavoratori di quelle aziende che reputano di avere una minore funzionalità, per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali.

In questo senso è certo bene andare incontro alle esigenze di queste aziende, mediante un alleggerimento del gravame della parte non qualificata della mano d'opera, per adeguarla professionalmente alle nuove esigenze tecniche, funzionali ed economiche delle aziende stesse.

Quando il corso di riqualificazione non ha più esclusivamente il compito di accrescere o mutare le capacità professionali del lavoratore, ma ha invece quello di sospendere il rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore stesso viene messo nel corso come licenziando (articolo 53 comma 2°), e viene data facoltà al datore di lavoro - indipendentemente dagli Accordi sindacali - di dare risoluzione definitiva al rapporto di lavoro, - ebbene, allora chiaramente si deve dire che ciò non riguarda più la formazione professionale dei lavoratori, e, quindi, non è materia che possa essere giuridicamente disciplinata con una legge riguardante l'istruzione professionale dei lavoratori, anche se questa viene presentata come un titolo di un provvedimento di carattere generale.

Per quanto riguarda i cantieri di rimboschimento e di bonifica, il primo rilievo che vien fatto di fare è questo: manca il concetto addestrativo.

Difatti, il 1° comma dell'articolo 57 dice che può essere autorizzata l'apertura di «cantieri per disoccupati allo scopo di farli partecipare

alla bonifica ed al rimboschimento di zone abbandonate», ecc. Nella relazione il Ministro onorevole Fanfani, dopo aver rilevato che il lavoro, al quale viene adibito il disoccupato, è «transitorio e non sempre corrisponde alla sua normale categoria professionale», dice che la sua «prestazione appare» un «mezzo per fare apprendere» il mestiere.

Siamo proprio nel campo dell'apparenza!

Il Capo V del titolo in esame deve, evidentemente, far parte di un altro titolo.

Altrimenti, il cantiere per disoccupati deve perdere i caratteri del «servizio del lavoro», per divenire, invece, il *cantiere-scuola* per disoccupati, la cui istituzione può essere autorizzata allo scopo di provvedere alla loro formazione professionale. Deve essere cioè mutato in un sistema di organizzazione dei corsi professionali, in cui l'esercitazione addestrativa è integrata dall'applicazione produttiva per la costruzione di opere di pubblica utilità.

Naturalmente, il cantiere-scuola potrà essere istituito per la costruzione di opere, l'esecuzione delle quali consenta l'applicazione di questo sistema.

La frequenza ai corsi, mai, però, può divenire obbligatoria per il disoccupato che risiede nella zona in cui viene istituito il cantiere-scuola; nè direttamente nè indirettamente attraverso un sistema per cui solamente chi è stato nel cantiere-scuola ha preferenza nel collocamento.

D'altra parte, il trattamento economico per i disoccupati dei cantieri-scuola, deve essere stabilito avendo riguardo alla loro produzione, ai contratti collettivi e secondo che l'opera in costruzione è privata oppure di pubblica utilità.

La situazione che si è creata con i provvedimenti dello stesso Ministro onorevole Fanfani e sopra citati, con la gestione commissariale degli Enti intersindacali ed in conseguenza di altri fatti, è certo tale che richiede un urgente intervento. Ciò per il fatto che bisogna assolutamente provvedere in modo adeguato a dare la possibilità di apprendere un mestiere alle centinaia di migliaia di lavoratori che oggi non l'hanno o che, se pur sanno esercitarne uno, non offre più a loro possibilità di occupazione.

Su ciò si concorda pienamente, ma non sembra che si possa porre mano a riordinare

la formazione professionale dei lavoratori mediante un titolo di un provvedimento di carattere più generale.

Non si vuole negare che vi sia una connessione con i problemi trattati dagli altri titoli, certo; ma si vuole fare notare che, per la sua complessità, è materia che richiede di essere disciplinata mediante un provvedimento organico a sè.

Per questo si chiede l'abolizione del Titolo IV del progetto Fanfani e, per disciplinare la materia da esso trattata, ci riserviamo di proporre allo studio degli Onorevoli Colleghi uno schema di legge per la formazione professionale dei lavoratori che, si ritiene, dovrebbe essere pur esso esaminato con procedura d'urgenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Crediamo di avere espresso, serenamente, i motivi di opposi-

sione della minoranza, e di averli espressi in modo sufficiente per dare senso delle esigenze da cui trae ispirazione e ragione d'essere ogni argomentazione esposta.

Riteniamo risulti chiaramente che la minoranza ha fatto ogni sforzo per portare un contributo di critica costruttiva al progetto. Mai si è indugiata su posizioni di negativa critica, ma sempre, invece, si è preoccupata di formulare concrete proposte.

La minoranza le raccomanda al Senato, invita il Senato ad approvarle, ad accoglierne lo spirito, onde dare chiara dimostrazione al Paese che questa Camera vuole soddisfare le esigenze popolari.

BITOSI, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO  
AL LAVORO E DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI  
INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.

TITOLO I.

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro  
e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 1.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 2.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1° di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenza nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge;

2° di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento;

3° di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4° di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi, da chiunque promossi, per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione di cantieri di bonifica e di rimboschimento e su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA MAGGIORANZA  
DELLA COMMISSIONE

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO  
AL LAVORO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI  
INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.

TITOLO I.

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro  
e per l'assistenza ai disoccupati.

Art. 1.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati.

Art. 2.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati ha il compito:

1° *Identico.*

2° *Identico.*

3° *Identico.*

4° di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione di cantieri di bonifica, di sistemazione montana e rimboschimento e di cantieri di lavoro, e su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV della presente legge;

5° di esprimere pareri per il coordinamento, ai fini dell'attuazione pratica della pre-

## Art. 3.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori generali di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo.

Essa è composta:

1° da sei rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, nonché da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministero del lavoro dalle rispettive organizzazioni sindacali;

2° dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3° da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri (direzione generale dell'emigrazione), dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4° dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

## Art. 4.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può costituire, nel seno della Commissione, dei Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

sente legge, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori, e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

## Art. 3.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati è presieduta dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori generali di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo.

Essa è composta:

1° da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, nonché da un rappresentante dei coltivatori diretti e da due degli artigiani, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

2° dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3° da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4° dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

## Art. 4.

La Commissione può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha pure facoltà di fare intervenire a singole riunioni della Commissione e dei Comitati funzionari ministeriali, dirigenti di Istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art. 5.

Le modalità per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 1 e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1° il Comitato per la disoccupazione previsto dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

2° il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.

TITOLO II.

Disciplina del collocamento.

CAPO I. - *Disciplina dell'avviamento al lavoro.*

Art. 7.

Il collocamento è funzione pubblica esercitata per mezzo degli Uffici statali previsti dall'articolo 22 della presente legge.

Esso è regolato secondo le norme del presente titolo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di far intervenire a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art. 5.

Le modalità per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 1 e dei Comitati di cui all'articolo 4 saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La Commissione centrale e i Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 6.

*Identico.*

TITOLO II.

Disciplina del collocamento.

CAPO I. - *Disciplina dell'avviamento al lavoro.*

Art. 7.

*Identico.*



Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti.

Art. 8.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo restano in deposito presso l'Ufficio competente.

Possono essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, purchè siano stati qualificati per professione o per mestiere dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

Art. 10.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classi:

1° lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

*Identico.*

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, purchè siano stati qualificati per professione o per mestiere dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

Art. 10.

*Identico.*

2° giovani di età minore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3° casalinghe in cerca di lavoro;

4° lavoratori occupati e pensionati in cerca di altra occupazione.

Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settore di produzione ed, entro ciascun settore, per categoria professionale.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Art. 11.

È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1° la moglie, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

2° il personale avente funzioni direttive;

3° i lavoratori di concetto assunti mediante concorso pubblico;

4° i lavoratori esclusivamente a partecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5° i domestici, i portieri e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

Art. 12.

Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

Art. 11.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

1° il coniuge, i parenti e gli affini di 1° grado del datore di lavoro e i suoi parenti ed affini non oltre il 3° grado, con lui conviventi ed a suo carico;

2° *Identico.*

3° i lavoratori di concetto quando siano assunti mediante concorso pubblico;

4° *Identico.*

5° *Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

Art. 12.

*Identico.*

L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.

## Art. 13.

La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della qualifica professionale in essa indicata.

È ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende con non più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati alle altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titolo di studio a carattere professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

## Art. 14.

I lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenzae al collocamento previ-

## Art. 13.

*Identico.*

Gli Uffici sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

*Identico.*

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende artigiane e, per i lavoratori destinati alle altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) *Identico.*

c) *Identico.*

d) *Identico.*

*Identico.*

## Art. 14.

*Identico.*

Gli Uffici provinciali del lavoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 23, ed ove condizioni locali lo richiedano, possono tuttavia autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenzae al collocamento previste

ste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento al lavoro agli operai, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV della presente legge, nonché agli operai che abbiano prestato servizio assiduamente, per almeno tre mesi, nei cantieri di rimboschimento o di bonifica.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto:

1° dell'anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento;

2° a parità di anzianità di iscrizione, del carico familiare;

3° a parità delle condizioni di cui ai numeri 1 e 2, della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e degli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore desunta dai documenti esibiti dallo stesso.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

#### Art. 15.

Per l'assunzione di salariati le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio

dalle leggi speciali, sarà data preferenza nello avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV della presente legge, nonché ai lavoratori che abbiano prestato servizio assiduamente, per almeno tre mesi, nei cantieri di bonifica, di sistemazione montana o rimboschimento e nei cantieri di lavoro.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

Per i braccianti agricoli e per i manovali edili si terrà conto di una distribuzione media delle giornate di lavoro fra gli iscritti al collocamento. All'uopo per i braccianti agricoli, che siano anche mezzadri, partecipanti o coltivatori diretti, si terrà conto delle giornate presunte per la coltivazione del terreno da essi condotto.

*Identico.*

I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

#### Art. 15.

Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

*Identico.*

delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

Art. 16.

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo.

Art. 17.

È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da forza maggiore o da necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Quando le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggono oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi, all'Ufficio competente.

Uguale comunicazione deve essere data nel caso di passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18.

Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Quando le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggono oltre il secondo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi, all'Ufficio competente.

*Soppresso.*

Art. 18.

*Identico.*

## Art. 19.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti o avventizi.

## Art. 20.

Il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento ha l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente entro 30 giorni dal mese successivo a quello dell'iscrizione o della successiva conferma la permanenza nel suo stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato d'ufficio dalla lista di collocamento, nonchè dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia incluso.

## Art. 21.

Ove per soddisfare particolari esigenze della produzione e del lavoro sia ravvisato, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio del collocamento a carattere interprovinciale o nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, può disporre con proprio decreto che l'elenco di coloro che aspirano all'avviamento al lavoro sia tenuto da uno o più degli uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più provincie.

CAPO II. - *Organi del collocamento.*

## Art. 22.

Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dalle loro sezioni staccate isti-

## Art. 19

*Identico.*

## Art. 20.

*Identico.*

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato d'ufficio dalla lista di collocamento, nonchè dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianità.

## Art. 21.

*Identico.*

CAPO II. - *Organi del collocamento.*

## Art. 22.

*Identico.*

tuite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonchè a mezzo di propri collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

#### Art. 23.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal Direttore dell'ufficio stesso, in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, da un rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni di categoria esistenti nella circoscrizione provinciale.

La Commissione esprime pareri:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi al Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione esprime altresì parere su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia.

La Commissione dura in carica due anni.

Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire 10.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo massimo di lire 500.000.000 annue.

#### Art. 23.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal Direttore dell'Ufficio stesso, in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, da un rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, da sei rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, scelti tra i designati, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni di categoria esistenti nella circoscrizione provinciale.

*Identico.*

a) *Identico.*

b) *Identico.*

c) *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 24.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

Tale Commissione esprime pareri, entro l'ambito delle disposizioni date dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro, o da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative dei lavoratori;

c) sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal Presidente della Commissione.

La Commissione dura in carica due anni.

CAPO III. - *Disposizioni penali.*

## Art. 25.

Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con la multa fino a lire 100.000. Nei casi di maggior gravità si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre mesi. Se non vi è scopo di lucro, la pena è della multa fino a lire 20.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 19 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

## Art. 24.

*Identico.*

Tale Commissione esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal Presidente della Commissione.

*Identico.*

CAPO III. - *Disposizioni penali.*

## Art. 25.

Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Nei casi di maggior gravità si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre mesi. Se non vi è scopo di lucro, la pena è della multa fino a lire 20.000.

*Identico.*

*Identico.*

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000



CAPO IV. - *Disposizioni finali.*

## Art. 26.

I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.

## Art. 27.

È abrogato il Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

## TITOLO III.

**Assistenza economica  
ai lavoratori involontariamente disoccupati.**CAPO I. - *Disposizioni generali.*

## Art. 28.

Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con l'articolo seguente.

## Art. 29.

L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alla dipendenza di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, al cui reddito non concorrano in via prevalente attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti, sempre che sia accertabile il controllo dello stato di disoccupazione. Le modalità relative alla estensione di cui sopra saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;

b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.

CAPO IV. - *Disposizioni finali.*

## Art. 26.

*Identico.*

## Art. 27.

*Identico.*

## TITOLO III.

**Assistenza economica  
ai lavoratori involontariamente disoccupati.**CAPO I. - *Disposizioni generali.*

## Art. 28.

*Identico.*

## Art. 29.

*Identico.*

a) ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alla dipendenza di terzi, e al cui reddito non concorrano in via prevalente attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. Le modalità di cui sopra, anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;

b) *Identico.*

Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliera e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori d'opera di cui alla lettera *b*) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 30.

Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal 1° gennaio 1949 per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera *a*) del precedente articolo.

I contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi sono stabiliti nelle seguenti misure:

##### CONTRIBUTI SETTIMANALI

	Assicura- zione ob- bligatoria L.	Assegni integrativi L.	TOTALE L.
<i>Salariati fissi</i>			
uomini . . . . .	0,90	59,10	60
donne e ragazzi	0,65	47,35	48

##### CONTRIBUTI PER GIORNATA DI LAVORO

	Assicura- zione ob- bligatoria L.	Assegni integrativi L.	TOTALE L.
<i>Giornalieri</i>			
uomini . . . . .	0,24	14,76	15
donne e ragazzi	0,22	13,78	14

I contributi predetti sono riscossi per mezzo di marche da applicarsi al momento della paga, settimanalmente o mensilmente per i salariati fissi e giornalmente per i giornalieri sopra tessere personali intestate ad ogni lavoratore, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 30.

*Identico.*

*Identico.*

Le misure dei contributi per gli assegni integrativi, stabilite nel precedente comma, possono essere variate annualmente, in conformità del disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

CAPO II. - *Assegni integrativi  
delle indennità di disoccupazione.*

Art. 31.

Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.

Art. 32.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di lire 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 spetta anche per la moglie qualora essa non lavori e il capo-famiglia percepisca almeno un assegno per i figli a carico.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti comma sono corrisposti al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

CAPO II. - *Assegni integrativi  
delle indennità di disoccupazione.*

Art. 31.

*Identico.*

Art. 32.

*Identico.*

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di lire 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti comma sono corrisposti al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 653, e 16 luglio 1947, n. 770, e successive modificazioni.

*Identico.*

CAPO III. — *Sussidi straordinari.*

## Art. 33.

Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purchè si verifichino per essi le seguenti condizioni:

1° risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2° siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 8 della presente legge senza aver ottenuto offerta di occupazione;

3° siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perchè i corsi o cantieri non esistono nel raggio di dieci chilometri dal luogo di residenza o perchè, per avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4° non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

5° non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di

CAPO III. — *Sussidi straordinari.*

## Art. 33.

*Identico.*

*Identico.*

1° *Identico.*

2° *Identico.*

3° *Identico.*

4° non appartengano a famiglie di cui uno su tre membri, oppure due per le famiglie oltre i tre membri, siano occupati;

5° *Identico.*

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e

tanti quante le settimane di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto legislativo 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie local ed ai lavori pubblici da eseguire.

Art. 34.

I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dall'articolo 33 purchè entro il 28 febbraio 1949 siano stati versati almeno 3 contributi settimanali per i lavoratori fissi e 10 contributi giornalieri per i lavoratori giornalieri; il detto limite minimo aumenta mensilmente, a decorrere dal 1° marzo 1949, di 2 contributi settimanali per i lavoratori fissi e di cinque contributi giornalieri per i lavoratori giornalieri, semprechè siano occupati.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.

Art. 35.

Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma si applicano per la corresponsione del sussidio

aumenta mensilmente di tanti quante le settimane di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

*Identico.*

Art. 34.

I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dall'articolo 33, purchè entro il 28 febbraio 1949 per essi siano stati versati i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal Regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il Regolamento prevederà anche l'aumento mensile a decorrere dal 1° marzo 1949, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.

*Identico.*

Art. 35.

*Identico.*

Art. 36.

*Identico.*

straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

I sussidi straordinari sono di regola di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al Capo II del presente titolo, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma.

I sussidi straordinari di regola si erogano per 60 giorni, prorogabili al massimo a 120.

Il decreto che autorizza la concessione dei sussidi straordinari di cui all'articolo 33 della presente legge può disporre una riduzione della misura del sussidio giornaliero.

#### Art. 37.

Il lavoratore, per essere ammesso al sussidio straordinario deve presentare apposita domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 33.

#### Art. 38.

L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1° quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'articolo 36 della presente legge;

2° quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3° quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

#### Art. 37.

*Identico.*

#### Art. 38.

*Identico.*

4° quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5° quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.

Art. 39.

Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 40.

All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e del concorso dello Stato.

È a carico dello Stato la somma di 5 miliardi a copertura della differenza al 30 giugno 1948 fra l'ammontare dei sussidi straordinari erogati e relative spese e l'importo delle quote di contributi corrispondenti a tali sussidi.

Per l'anno finanziario 1948-1949 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire 5 miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio.

Art. 39.

*Identico.*

Art. 40.

*Identico.*

## Art. 41.

Chi indebitamente riscuote con dichiarazioni non veritiere il sussidio straordinario di disoccupazione o continui a percepirlo tacendo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con la multa dal quintuplo al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno.

L'esclusione ha luogo anche nell'ipotesi di tentativo.

## Art. 42.

I direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli impiegati preposti al collocamento rispondono personalmente degli indebiti pagamenti imputabili ad essi e ai loro dipendenti.

## TITOLO IV.

**Addestramento professionale degli apprendisti artigiani dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati.**

CAPO I. — *Istituzione dei corsi di qualificazione.*

## Art. 43.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuovere direttamente o autorizzare la istituzione di corsi di qualificazione o di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonchè l'apertura di cantieri per disoccupati presso i comprensori di bonifica o i perimetri di rimboschimento e di sistemazione montana.

## Art. 41.

Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continui a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con la multa dal quintuplo al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

*Identico.*

*Identico.*

Una multa uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

## Art. 42.

I direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli impiegati preposti al collocamento rispondono personalmente degli indebiti pagamenti rispettivamente ad essi imputabili.

## TITOLO IV.

**Addestramento professionale degli apprendisti artigiani dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati.**

CAPO I. — *Istituzione dei corsi di qualificazione.*

## Art. 43.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza la istituzione di corsi di qualificazione o di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonchè l'apertura di cantieri di bonifica, di sistemazione montana e rimboschimento e di cantieri di lavoro.



## CAPO II. - Corsi per disoccupati.

## Art. 44.

I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori, che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a sei mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.

## Art. 45.

I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi, oltre che dalle Amministrazioni dello Stato, dall'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dall'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale, dal Centro nazionale per la formazione della mano d'opera agricola specializzata, dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, dall'Ente nazionale artigianato e piccola industria, da Imprese, Enti e Associazioni, nonchè da Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione a termine del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1380.

## Art. 46.

I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, quando dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonchè le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro per il

## CAPO II. - Corsi per disoccupati.

## Art. 44.

*Identico.*

*Identico.*

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di eguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.

## Art. 45.

*Identico.*

## Art. 46.

*Identico.*

lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale munite di parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

I corsi contemplati nel presente decreto, che possano essere attuati nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione sono stabiliti dal detto Ministero, il quale tempestivamente presenta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un piano annuale di tali corsi per l'approvazione.

Art. 47.

L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvede alla selezione e all'avviamento.

Gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 48.

I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura al Ministero del lavoro, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso.

La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 47.

L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento.

*Identico.*

Art. 48.

*Identico.*

## Art. 49.

Il Ministero del lavoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati.

## Art. 50.

Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III della presente legge e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'articolo 33, secondo comma, n. 3 della presente legge.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di lire 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'articolo 60 della presente legge.

Gli allievi dei corsi che non abbiano qualifiche, non abbiano già frequentato altri corsi e non percepiscano, quantunque disoccupati, nè l'indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di lire 200 ricevono un secondo assegno giornaliero pari a lire 100 aumentato di lire 50 per ogni figlio a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato di frequenza ed ottengono un premio di lire 3.000. Il predetto attestato dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi sono espulsi e decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

Della iscrizione ai corsi, delle prove finali o della eventuale espulsione deve essere fatta annotazione nel libretto di lavoro.

CAPO III. - *Corsi aziendali di riqualificazione.*

## Art. 51.

Le imprese industriali non a ciclo stagionale che occupano almeno 1.000 lavoratori e che

## Art. 49.

*Identico.*

## Art. 50.

*Identico.*

CAPO III. - *Corsi aziendali di riqualificazione.*

## Art. 51.

*Identico.*

reputano di dover procedere a licenziamenti di oltre 100 dipendenti per adeguamento del carico di mano d'opera alle possibilità funzionali ed economiche delle imprese stesse, possono chiedere di aprire un corso di riqualificazione per le maestranze esuberanti licenziande ove almeno i due terzi di esse desiderino frequentarlo.

Art. 52.

Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tramite l'ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

La facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 53.

I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, intesa la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge.

I lavoratori sono immessi nel corso come licenziandi in attesa di riqualificazione professionale. Possono abbandonare il corso o per accettazione di licenziamento o per riassorbimento nell'impresa.

Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dalla azienda nei limiti delle sue possibilità od in caso contrario sono licenziati acquistando però titolo preferenziale per l'avviamento al lavoro di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 54.

Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della

Art. 52.

*Identico.*

Art. 53.

*Identico.*

Art. 54.

*Identico.*

retribuzione globale per le ore da 24 a 40 settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'articolo 60 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla normale integrazione giornaliera di lire 200.

Ad essi non spetta il premio finale di lire 3.000.

Restano a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

CAPO IV. - *Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.*

Art. 55.

Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 60 della presente legge si possono rimborsare, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso, di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

Art. 56.

Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione

CAPO IV. - *Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.*

Art. 55.

Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 60 della presente legge, sarà prelevata annualmente la somma occorrente per rimborsare fino alla metà del suo ammontare il complessivo carico per i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (compresi gli assegni familiari) dalle botteghe artigiane e dalle imprese con non più di cinque dipendenti per conto degli apprendisti minori di anni 18 che in seno ad esse svolgono il normale tirocinio.

Gli artigiani in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente, come da dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro, versano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il 50 per cento dei contributi dovuti per conto degli apprendisti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede per il rimborso delle somme di cui al precedente comma.

Art. 56.

*Identico.*

ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

Spetta alla Commissione prevista nell'articolo 1 della presente legge di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione ai registri;

b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

CAPO V. — *Cantieri di rimboschimento e di bonifica.*

Art. 57.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può autorizzare l'apertura di cantieri per disoccupati allo scopo di farli partecipare alla bonifica e al rimboschimento di zone abbandonate o gravemente trascurate, nelle quali la disoccupazione risulti particolarmente accentuata.

Ove difetti l'iniziativa privata, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di promuovere direttamente l'apertura dei cantieri a norma del comma precedente.

I perimetri di rimboschimento di cui all'articolo 43 verranno determinati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste e scelti tra le zone sottoposte a vincolo forestale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, stabilisce le modalità organizzative dei cantieri di bonifica e rimboschimento.

CAPO V — *Cantieri di bonifica, di sistemazione montana e rimboschimento, e cantieri di lavoro.*

Art. 57.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri per disoccupati allo scopo di farli partecipare a lavori di bonifica o di sistemazione montana e rimboschimento, ivi compresa la sistemazione di pascoli e boschi. Analogamente promuove od autorizza, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, l'apertura di cantieri per disoccupati onde farli partecipare all'esecuzione di opere di pubblica utilità.

L'ubicazione dei cantieri di bonifica verrà fissata di concerto con gli Ispettorati agrari compartimentali e con i Provveditorati alle opere pubbliche nell'ambito dei comprensori di bonifica già determinati. I cantieri di sistemazione montana e rimboschimento verranno ubicati entro perimetri determinati dagli Ispettorati dipartimentali delle foreste e scelti fra le zone sottoposte a vincolo forestale. Le opere

## Art. 58.

Il proprietario del terreno facente parte dei perimetri di rimboschimento o di sistemazione montana ha facoltà di chiedere l'autorizzazione a promuovere l'istituzione di un cantiere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale può concederla all'interessato o ad un ente particolarmente idoneo.

Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 59.

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi a prestare servizio nei cantieri di rimboschimento o di bonifica in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

di pubblica utilità all'esecuzione delle quali si ravvisa applicabile il sistema dei suddetti cantieri di lavoro verranno determinate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la predetta Commissione, stabilisce le modalità organizzative dei cantieri di bonifica o di sistemazione montana e rimboschimento e dei cantieri di lavoro.

## Art. 58.

Il proprietario del terreno facente parte dei comprensori di bonifica o dei perimetri di sistemazione montana e rimboschimento ha facoltà di chiedere l'istituzione di un cantiere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale può concederla all'interessato, se questi offre le necessarie garanzie di buona esecuzione dei lavori, o ad un ente, anche di carattere regionale o provinciale, particolarmente idoneo o al competente corpo tecnico dello Stato, cui sono demandati in ogni caso l'approvazione dei progetti e il collaudo dei lavori eseguiti. Quando i lavori di sistemazione montana o rimboschimento non siano stati effettuati direttamente dal proprietario del suolo, la loro manutenzione resta affidata per cinque anni all'ente che li ha eseguiti.

*Identico.*

## Art. 59.

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri di bonifica, sistemazione montana e rimboschimento e nei cantieri di lavoro in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero per il lavoro e previdenza sociale.

Essi hanno diritto oltre al sussidio di disoccupazione a lire 300 giornaliero.

Ove non abbiano diritto a tale sussidio percepiscono oltre le lire 300 una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonchè, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3.000 che è corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere.

CAPO VI. - *Finanziamenti.*

Art. 60.

Il « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani » di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) da contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-1949;

c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la

*Identico.*

*Identico.*

CAPO IV. - *Finanziamenti.*

Art. 60.

*Identico.*



previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

**Art. 61.**

Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57 della presente legge nonchè alle spese per il funzionamento della Commissione e della Segreteria di cui all'articolo 1 della presente legge.

**Art. 62.**

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, numero 1264, e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2.

**TITOLO V.**

**Disposizioni generali.**

**Art. 63.**

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approntare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al « Fondo-lire » le somme occorrenti per i corsi di riqualificazione, per i cantieri e per le indennità dei lavoratori ad essi avviati; per il residuo provvedendo con propri mezzi.

**Art. 64.**

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

**Art. 65.**

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Art. 61.**

*Identico.*

**Art. 62.**

*Identico.*

**TITOLO V.**

**Disposizioni generali.**

**Art. 63.**

*Identico.*

**Art. 64.**

*Identico.*

**Art. 65.**

*Identico.*